COMUNE DI PRAY - Prot 0001350 del 08/04/2019 Tit 1 Cl Fasc

Disegno legge delega Commissione Rodota' beni comuni, sociali e sovrani."

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Iniziativa annunciata nella

Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19-12-2018

---

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del capo II del titolo I del libro III del codice civile, nonché di altre parti del mesimo libro per le quali si presentino simili necessità di riforma del diritto della proprietà e dei beni.

2. Le disposizioni della presente legge, nonché quelle contenute nei decreti di cui al comma 1, in quanto direttamente attuative dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 41, 42, 43, 97 e 117 della Costituzione possono essere derogate o modificate solo in via generale ed espressa e non tramite leggi speciali o relative o singoli tipi di beni.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, coordinati con l'ordinamento vigente, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) revisione della formulazione dell'articolo 810 del codice civile, al fine di qualificare come beni le cose, materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti;

b) distinzione dei beni in tre categorie; 1) **beni comuni**; 2) **beni pubblici**; 3) **beni privati**;

c) **previsione della categoria dei beni comuni**, ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future . Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o soggetti privati. *In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge .* Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche, i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe. ***Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge , le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota , i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici , culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate.*** La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. Salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti ed interessi, all'esercizio dell'azione di danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta pure l'azione per la riversione dei profitti. I presupposti e le modalità di esercizio delle azioni suddette sono definiti dai decreti legislativi di cui al comma 1;

d) **sostituzione del regime della demanialità e della patrimonialità attraverso l'introduzione di una classificazione dei beni pubblici appartenenti a persone giuridiche pubbliche,** fondata sulla loro natura e sulla loro funzione in attuazione delle norme Costituzionali di cui al comma 2 così articolata:

1) **beni ad appartenenza pubblica necessaria.** Sono quelli che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Non sono né usucapibili né alienabili. ***Rientrano fra gli altri , in questa categoria : le opere destinate alla difesa; le spiagge e le rade; le reti stradali , autostradali e ferroviarie; lo***

Comitato Popolare di Difesa dei Beni Pubblici e Comuni "Stefano Rodotà'- Firenze
Sito Web : http://benipubbliciecomuni.it/bcs/
Per informazioni : Claudio +39 320 162 4171 o via email benicomuni.firenze@gmail.com

COMUNE DI PRAY - Prot 0001350 del 08/04/2019 Tit 1 Cl Fasc

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19-12-2018

Spazio riservato all'apposizione del bollo dell'ufficio, della data e della firma (leggibile) da parte del segretario comunale o del cancelliere capo dirigente la cancelleria (Tribunale o Corte d'Appello). Art 7 legge 25/ 05/ 1970 n.352 e succ. modif. ed integraz.

VIDIMAZIONE

_____ li _____

Bollo ufficio

_____

Modulo n°..... Comune di ..... *FIRMA E TIMBRO CON QUALIFICA E NOME DEL FUNZIONARIO*

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

"Disegno legge delega Commissione Rodota' beni comuni,sociali e sovrani."

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del capo II del titolo I del libro III del codice civile, nonché di altre parti del mesimo libro per le quali si presentino simili necessità di riforma del diritto della proprietà e dei beni.
2. Le disposizioni della presente legge, nonché quelle contenute nei decreti di cui al comma 1, in quanto direttamente attuative dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 41, 42, 43, 97 e 117 della Costituzione possono essere derogate o modificate solo in via generale ed espressa e non tramite leggi speciali o relative o singoli tipi di beni.
3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, coordinati con l'ordinamento vigente, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
   a) revisione della formulazione dell'articolo 810 del codice civile, al fine di qualificare come beni le cose, materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti;
   b) distinzione dei beni in tre categorie;
      1) beni comuni;
      2) beni pubblici;
      3) beni privati;
   c) previsione della categoria dei beni comuni, ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future . Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o soggetti privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge . Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche, i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque ; l'aria ; i parchi come definiti dalla legge , le foreste e le zone boschive ; le zone montane di alta quota , i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale ; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici , culturali , ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate . La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. Salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti ed interessi, all'esercizio dell'azione di danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta pure l'azione per la riversione dei profitti. I presupposti e le modalità di esercizio delle azioni suddette sono definiti dai decreti legislativi di cui al comma 1;
   d) sostituzione del regime della demanialità e della patrimonialità attraverso l'introduzione di una classificazione dei beni pubblici appartenenti a persone giuridiche pubbliche, fondata sulla loro natura e sulla loro funzione in attuazione delle norme Costituzionali di cui al comma 2 così articolata:
      1) beni ad appartenenza pubblica necessaria. Sono quelli che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali . Non sono né usucapibili nè alienabili . Rientrano fra gli altri , in questa categoria : le opere destinate alla difesa ; le spiagge e le rade ; le reti stradali , autostradali e ferroviarie ; lo spettro delle frequenze ; gli acquedotti ; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale . La loro circolazione può avvenire soltanto tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali . Lo Stato e gli enti pubblici territoriali sono titolari dell'azione inibitoria e di quella risarcitoria . I medesimi enti sono altresì titolari di poteri di tutela in via amministrativa nei casi e secondo le modalità definiti nei decreti legislativi di cui al comma 1;
      2) beni pubblici sociali. Sono quelli le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona . Non sono usucapibili . Rientrano tra gli altri , in questa catergoria : le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, istituti di istruzione e asili; le reti locali di pubblico servizio. È in ogni caso fatto salvo il vincolo reale di destinazione pubblica. La circolazione è ammessa con mantenimento del vincolo di destinazione . La cessazione del vincolo di destinazione è subordinata alla condizione che gli enti pubblici titolari del potere di rimuoverlo assicurino il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabilite le modalità e le condizioni di tutela giurisdizionale dei beni pubblici sociali anche da parte dei destinatari delle prestazioni. La tutela in via amministrativa spetta allo Stato e ad enti pubblici anche non territoriali che la esercitano nei casi e secondo le modalità definiti dai citati decreti legislativi. La disciplina dei beni sociali è coordinata con quella dei beni di cui all'articolo 826, secondo comma, del codice civile, ad esclusione delle foreste, che rientrano nei beni comuni;

COMUNE DI PRAY - Prot 0001350 del 08/04/2019 Tit 1 Cl Fasc

	COGNOME E NOME (SCRIVERE IN STAMPATELLO)	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE IN CUI SI E' ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI	FIRMA (1)	Riservato Ufficio Elettorale[2]
8					
	Documento Identificazione:				
9					
	Documento Identificazione:				
10					
	Documento Identificazione:				
11					
	Documento Identificazione:				
12					
	Documento Identificazione:				
13					
	Documento Identificazione:				
14					
	Documento Identificazione:				
15					
	Documento Identificazione:				
16					
	Documento Identificazione:				
17					
	Documento Identificazione:				
18					
	Documento Identificazione:				
19					
	Documento Identificazione:				
20					
	Documento Identificazione:				
21					
	Documento Identificazione:				
22					
	Documento Identificazione:				

(1) Dichiaro di essere stato preventivamente informato sull'utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30/06/03, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi attesi alla presente sottoscrizione.

(2) Questa casella sarà riempita dagli uffici del Comune competente.

COMUNE DI PRAY - Prot 0001350 del 08/04/2019 Tit 1 Cl Fasc

Egr. Sindaca/o

Spett.le Segretaria/o Generale

Loro Sedi

Oggetto: Istanza vidima e autentica legge d'iniziativa popolare

Il Sottoscritto Luigi De Giacomo, Nato a Napoli il 22-02-1967, C.F.- DGCLGU67B22F839L - domiciliato presso la sede del Comitato Rodotà, in qualità di Segretario Nazionale del Comitato Beni pubblici e Comuni " Stefano Rodotà" con sede in Via Giuseppe Avezzana, 51 – 00195 - Roma C.F. 97996090581

CHIEDE

La vidima per la raccolta e l'autentica delle firme per la legge d'iniziativa popolare, "Disegno Legge delega Commissione Rodotà beni comuni e sociali" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 294 del 19-12-2018, e la pubblicazione sul sito del Comune.

Cordiali Saluti

Luigi De Giacomo

Comitato Popolare di Difesa dei Beni Pubblici e Comuni "Stefano Rodotà"
Via Giuseppe Avezzana, 51 - 00195 ROMA / C.F. 97996090581
benicomunisovrani@gmail.com -- www.benipubbliciecomuni.it

COMUNE DI PRAY - Prot 0001350 del 08/04/2019 Tit 1 Cl Fasc

DELIBERAZIONE N° 2

COMUNE DI POLISTENA
(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del 09-01-2019

Oggetto: Adesione del Comune di Polistena al Comitato Popolare di Difesa dei Beni Comuni, Sociali e Sovrani "Stefano Rodotà".

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **nove** del mese di **gennaio** alle ore **14:30**, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Municipale, sotto la Presidenza del SINDACO TRIPODI MICHELE.

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
TRIPODI MICHELE	SINDACO	Presente
Policaro Marco	VICE SINDACO	Presente
Creazzo Antonietta	ASSESSORE	Presente
Martello Maria Valentina	ASSESSORE	Presente
Arevole Giuseppe	ASSESSORE	Assente
Scali Laura	ASSESSORE	Assente

Partecipa il Segretario Generale f.f. Comandè Vincenzo

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI PRAY - Prot 0001350 del 08/04/2019 Tit 1 Cl Fasc

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, allegati all'originale del presente atto;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** e fare propria la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge;

2. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante i motivi d'urgenza, previa separata votazione unanime resa nei modi di legge.

==========

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

SINDACO	Segretario Generale f.f.
F.toTRIPODI MICHELE	F.to Comandè Vincenzo

La presente delibera è stata inserita all'Albo Pretorio On-line del Comune, agli effetti della pubblicazione, il giorno 01-02-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Polistena lì 01-02-2019 L'INCARICATO F.to LONGO FRANCESCO	Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune per giorni 15 dal 01-02-2019 al 16-02-2019 Polistena li IL MESSO COMUNALE F.to
La presente delibera viene oggi trasmessa ai capigruppo consiliari, con il n. 1512 di protocollo. Polistena lì 01-02-2019 Segretario Generale F.to Lampasi Daniela	

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 01-02-2019:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - 4° comma - D. L.gs 267/2000.

Polistena lì 01-02-2019 Segretario Generale
F.to Lampasi Daniela

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134 - 3° comma - D. L.gs 267/2000 essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Polistena lì Segretario Generale

☑ Copia conforme all'originale

Polistena lì Il Responsabile AA.GG.